

Contratto per l'affidamento diretto (art. 50, c.1 lett.b) D.Lgs.36/2023) dell'incarico professionale di valutazione della sicurezza strutturale ai sensi del par.8.3 del D.M.17/1/2018, progettazione e direzione lavori strutturale per l'intervento di consolidamento di un edificio scolastico di proprietà della Città di Torino sito in via Baltimora, 76 (CUPC12B24000270004 - CIG B26401D6C4)

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente di Divisione, Arch. Eros PRIMO, domiciliato per la carica in Torino, via Bazzi n. 4, ed il soggetto aggiudicatario (di seguito denominato Professionista) società STUDIOGONNET S.R.L., con sede in Torino, via/p.zza Vassalli Eandi n. 32, Partita I.V.A. 09143170018, nella persona del suo legale rappresentante Ing. Isabella GONNET, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 4896 in data 20/08/2024 esecutiva in pari data.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – OGGETTO E MODALITÀ DELL' INCARICO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

- il DGUE;
- l'Offerta economica;
- le Dichiarazioni rese dall'Operatore economico a corredo dell'offerta;
- il Patto di Integrità;
- la Polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale;
- il Codice di Comportamento;
- eventuale atto costitutivo del raggruppamento.

I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione appaltante.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti sopra indicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dei servizi nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici.

L'Amministrazione affida al professionista su indicato, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, l'incarico per la valutazione della sicurezza strutturale ai sensi del par. 8.3 del D.M. 17/1/2018 di edificio scolastico di proprietà della Città di Torino sito in via Baltimora, 76:

1. valutazione della sicurezza strutturale dell'edificio scolastico di via Baltimora76
2. progettazione esecutiva delle opere strutturali necessarie per il consolidamento statico dell'edificio
3. direzione dei lavori delle opere strutturali

L'incarico, per la sua particolare natura, è conferito ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 36/2023 in quanto il Professionista è in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di adeguato curriculum conservato agli atti del Servizio, considerata la particolarità della prestazione richiesta.

Art.2 – DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

L'espletamento del suddetto incarico riguarda, nel dettaglio, le seguenti prestazioni:

1. Fase 1 - Valutazione della sicurezza strutturale dell'edificio scolastico di via Baltimora 76; la fase dell'incarico si compone delle seguenti attività:

- rilievo strutturale dell'edificio scolastico di via Baltimora 76; il rilievo dovrà essere finalizzato alla raccolta delle misurazioni e di tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al punto seguente; comprende l'elaborazione e la verifica dello stato documentale e dello stato di fatto dell'edificio, la redazione del piano delle indagini da eseguire, l'assistenza alle indagini e l'elaborazione delle informazioni raccolte nelle precedenti attività;
 - valutazione della sicurezza strutturale dell'edificio scolastico di via Baltimora 76 ai sensi del par. 8.3 del D.M. 17/1/2018; le attività di verifica, condotta ai sensi del D.M.I.T. 17/1/2018 e della circolare M.I.T. n. 7 del 21/1/2019, dovranno trovare riscontro in una relazione finale che riporterà l'esito delle attività di verifica; comprende la modellazione della struttura e la redazione della relazione di calcolo e degli elaborati grafici allegati;
2. Fase 2 - Progettazione esecutiva delle opere strutturali di consolidamento necessarie per il consolidamento statico dell'edificio a seguito delle risultanze della precedente fase dell'incarico; l'incarico comprende la redazione degli elaborati previsti dal D.Lgs. 36/2016 per la progettazione esecutiva delle opere strutturali ed in particolare:
- Relazione illustrativa opere strutturali
 - capitolato speciale d'appalto delle opere strutturali
 - relazione di calcolo delle opere strutturali
 - relazione sui materiali delle opere strutturali
 - elaborati grafici delle opere strutturali
 - piano di manutenzione delle opere strutturali
3. Fase 3 - Direzione dei Lavori delle opere strutturali; la fase dell'incarico si compone delle seguenti attività:
- predisposizione documentazione per denuncia delle opere strutturali ai sensi degli artt. 65 e 93 del D.P.R. 380/2001
 - direzione operativa delle opere strutturali ai sensi dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2016; in particolare si richiamano i compiti indicati all'art. 2 comma 2 del suddetto allegato
 - direttore dei lavori delle opere strutturali ai sensi degli artt. 64, 65 e 66 del D.P.R. 380/2001; in particolare si richiamano i compiti e le responsabilità previsti in capo al direttore dei lavori
 - redazione e firma della dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali ad opere terminate (art. 67 del D.P.R. 380/2001)
 - aggiornamento della valutazione della sicurezza strutturale dell'edificio scolastico ai sensi del par. 8.3 del D.M. 17/1/2018; la fase comprende l'aggiornamento della relazione finale di cui alla Fase 1 a seguito dell'esecuzione degli interventi strutturali previsti.

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Professionista incaricato in possesso dei requisiti necessari.

Art.3 – NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

Il Professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e potrà avvalersi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo. Il Professionista dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023, oltre che alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.

4. TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere espletate tassativamente entro il termine massimo di seguito indicato:

- Fase 1 e Fase 2, entro 30 giorni dalla formalizzazione dell'incarico;

- Fase 3, si considera come base di calcolo il termine che sarà previsto per il completamento dei lavori in oggetto fino all'emissione del certificato di collaudo o CRE.

Art.5- GARANZIE

Come previsto dall'articolo 53 c.1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e dall'art. 31, comma 4, del Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città di Torino n. 386, si ritiene di concedere l'esonero del deposito cauzionale definitivo, trattandosi di affidamento d'importo inferiore ad Euro 40.000,00.

Per la stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 copia della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art.117 del Codice.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Art.6 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo professionale per le tre fasi sopra citate calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, offerto dal Professionista ammonta ad Euro 25.943,67, al Lordo delle ritenute di legge, oltre contributi previdenziali ed IVA, se dovuti.

Il Professionista accetta pertanto l'importo complessivo calcolato come da preventivo di parcella allegato, datato 11.06.2024 e 20.06.2024, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Progetto.

L'importo sarà corrisposto in due soluzioni, la prima al termine delle prime due fasi dell'incarico, ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo delle opere di consolidamento, la seconda al termine della terza fase dell'incarico, avvenuta la consegna di tutta la documentazione prevista nell'incarico ed in particolare ad avvenuta consegna della Dichiarazione di Regolare Esecuzione e dell'aggiornamento della valutazione della sicurezza strutturale, previa verifica di conformità della avvenuta prestazione effettuata come dal presente contratto, ad avvenuta emissione del certificato di collaudo o CRE delle opere.

Non si applica l'art.11 comma 6 del D.Lgs.36/2023 per la natura della prestazione esigua e di breve durata.

Il Professionista sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti al Professionista eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando il Professionista non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto. Il Professionista si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura –Ufficio Territoriale del GovernodellaProvinciadiTorino–dellanotiziadiinadempimentidiproprietroparticircagliobblighidi

tracciabilità dei flussi finanziari.

La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata tramite l'applicazione dell'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti, come approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale DEL n. 311/2024 del 27.05.2024.

Art.7 - ONERI ACCESSORI

Saranno rimborsati al Professionista i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A., se dovuti ex lege.

Art.8 - PROPRIETÀ

Gli elaborati e la documentazione prevista, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà a suo insindacabile giudizio utilizzarli secondo decisioni proprie, come anche introdurvi, con la collaborazione del Professionista, tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sempre che non venga modificato sostanzialmente il documento sia nella sua struttura generale, che nei criteri informativi essenziali.

Tenuto conto delle responsabilità che potrebbero derivare dall'introduzione di varianti sostanziali, esse dovranno essere condivise dal Professionista.

Art.9 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i

Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese che hanno debitamente sottoscritto, come da Regolamento comunale dei Contratti n. 357 e del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 2013 07699/04, nonché di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città Metropolitana, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22/02/2022 e sottoscritto in data 04/04/2022

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art.10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ogni opera per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito al Professionista e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopraccitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.

Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4, 10121; e mail: rpd-privacy@comune.torino.it

Il Professionista è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopraccitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art.11 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, al Professionista sarà corrisposto

unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso del Professionista potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art.12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di mancato rispetto di quanto espressamente previsto dal precedente art.3, oltre che nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07213/004).

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art.13 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art.14 – DOVERE DI RISERVATEZZA

Il Professionista si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui il Professionista venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per il Professionista per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali il Professionista sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

Il Professionista è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e il Professionista è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art.15 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico del Professionista le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione.

Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Ai fini del presente contratto l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'allegato I.4 del Codice, è esentato dal versamento dell'Imposta di bollo, in quanto trattasi di Affidamento di importo inferiore ad Euro 40.000,00.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Professionista dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 5 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 10 (recesso), Art. 11 (risoluzione del contratto), Art.12 (controversie e foro competente), Art.14 (spese contrattuali, imposte e tasse).

Torino, li 27.08.2024

Il Dirigente
del Servizio Edilizia Scolastica
(Arch. Eros PRIMO)

Il Professionista
STUDIOGONNET S.R.L.
(Ing. Isabella GONNET)